

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Distretto Biologico delle Valli senesi

TERRITORIO DEL DISTRETTO

- 1) territorio del comune di Chiusdino**
- 2) territorio del comune di Monteroni d'Arbia**
- 3) territorio del comune di Monticiano**
- 4) territorio del comune di Murlo**
- 5) territorio del comune di Radicondoli**
- 6) territorio del comune di Sovicille**



Titolo 1. FUNZIONI E INSEDIAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEL DISTRETTO BIOLOGICO DELLE VALLI SENESI

Art. 1. Funzioni

1. L'Assemblea del Distretto Biologico delle Valli Senesi disciplinata dalla Legge della Regione Toscana n. 51 del 30.7.2019 "Disciplina dei Distretti Biologici" (di seguito L.R. 51/2019), ha la funzione di:
 - approva il PROGETTO ECONOMICO TERRITORIALE INTEGRATO e gli eventuali aggiornamenti;
 - verifica e garantisce la corretta ed efficace attuazione del PROGETTO ECONOMICO TERRITORIALE INTEGRATO;
 - approva la relazione annuale redatta dal soggetto referente prima della sua trasmissione alla competente struttura della Giunta regionale;
 - propone alla competente struttura della Giunta regionale le modifiche all'accordo di distretto;
 - delibera l'eventuale sostituzione del soggetto referente;
 - propone la revoca del riconoscimento del distretto.
2. Con il suo operato deve concorrere, per parte sua, a garantire:
 - l'effettiva possibilità di adesione al Distretto Biologico Valli senesi per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale;
 - l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti e la condivisione delle informazioni;
 - la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del Distretto e l'interazione con i soggetti esterni.

Art. 2. Insediamento

1. Successivamente all'approvazione e sottoscrizione dell'Accordo da parte di tutti i partecipanti viene indetta la prima seduta dell'Assemblea del Distretto Biologico delle Valli Senesi che può tenersi anche contestualmente alla firma dell'Accordo.
2. Nella seduta di insediamento l'Assemblea deve:
 - eleggere il Presidente dell'Assemblea del Distretto Biologico delle Valli senesi scelto tra i componenti dell'Assemblea appartenenti alle categorie indicate al successivo articolo 3 lettere a) produttori biologici e b) amministrazioni comunali;
 - individuare e incaricare, in via temporanea e per gli adempimenti previsti per la prima seduta, il Segretario che provvederà immediatamente alla verbalizzazione;
 - approvare il Regolamento di Funzionamento dell'Assemblea del Distretto Biologico delle Valli senesi.
3. Il Presidente dell'Assemblea del Distretto Biologico delle Valli senesi viene eletto tra i firmatari dell'Accordo. Il ruolo di Presidente dell'Associazione Distretto Biologico Valli senesi è incompatibile con il ruolo di Presidente dell'Assemblea di Distretto.
4. Il Presidente dell'Assemblea del Distretto Biologico Valli senesi dura in carica cinque anni ovvero per tutta la durata del progetto economico territoriale integrato salvo dimissioni o revoca.
5. L'Assemblea può nominare anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Titolo 2. COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL DISTRETTO BIOLOGICO DELLE VALLI SENESI

Art. 3. Componenti

1. L'Assemblea del Distretto Biologico delle Valli Senesi è composta da tutti i sottoscrittori dell'accordo raggruppati nelle seguenti categorie :
 - a) imprenditori agricoli biologici, iscritti nell'elenco pubblico degli operatori biologici anche in regime di conversione con l'intera superficie agricola presenti sul territorio del distretto (51% dei voti complessivi)
 - b) amministrazioni comunali (44% dei voti complessivi)

- c) imprenditori agricoli iscritti nell'elenco pubblico degli operatori biologici a regime misto biologico e convenzionale con sede nel territorio del distretto come richiesto dal DM *distretti biologici* (1% dei voti complessivi)
 - d) altri soggetti della filiera biologica iscritti nell'elenco pubblico degli operatori biologici presenti sul territorio del distretto (2% dei voti complessivi)
 - e) altri soggetti, enti e associazioni (2% dei voti complessivi)
-

- 2. Sono componenti di diritto dell'assemblea del Distretto biologico per la durata dell'accordo i soci fondatori dell'Associazione Distretto Biologico Valli senesi.
- 3. La partecipazione alle adunanze dell'Assemblea avviene a titolo gratuito.

Art. 4. Delegati

- 1. Gli aderenti partecipano all'Assemblea per il tramite del proprio legale rappresentante, che ha facoltà di nominare un proprio delegato per il periodo di durata del progetto economico o anche per una singola adunanza.
- 2. L'elenco dei rappresentanti legali e/o delegati che compongono l'Assemblea, completo dei loro dati identificativi e di contatto, è tenuto in apposito registro, unitamente agli atti di delega.

Art. 5. Successive adesioni

- 1. I soggetti, che intendano sottoscrivere l'Accordo del Distretto Biologico delle Valli Senesi dopo la sua costituzione, dovranno inviare una comunicazione P.E.C. al Presidente dell'Assemblea indicando la pertinente categoria di appartenenza ai fini dell'espressione del voto e gli interventi di propria competenza.
- 2. Il Presidente dell'Assemblea provvederà ad inserire l'autorizzazione all'adesione nell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea.

Art. 6. Recesso

- 1. I soggetti, che intendano recedere dall'Assemblea del Distretto Biologico Valli senesi dopo la sua costituzione, dovranno inviare una comunicazione P.E.C. al Presidente dell'Assemblea.
- 2. Il recesso è immediatamente efficace e viene riportato nel registro dei componenti dell'Assemblea.

Titolo 3. ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL DISTRETTO BIOLOGICO DELLE VALLI SENESI

Art. 7. Presidente

- 1. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, ne tutela la dignità del ruolo, assicura lo svolgimento delle sue funzioni e provvede al suo proficuo funzionamento. Nelle adunanze modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento.
- 2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative dell'Assemblea e dei singoli componenti della stessa.
- 3. Il Presidente rappresenta l'intera Assemblea nei confronti del Soggetto Referente e dei singoli aderenti, assicurando la circolazione delle informazioni all'interno del Distretto Biologico Valli senesi e l'efficace svolgimento dei processi di concertazione.
- 4. Il Presidente individua anche fra soggetti esterni all'Assemblea, in possesso di adeguati requisiti, il Segretario dell'Assemblea.

Art. 8. Quorum strutturale

- 1. L'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti, per le categorie di cui all'art. 3 del presente regolamento lettere a) e b), un numero pari ad almeno la metà più uno dei componenti e almeno quattro rappresentanti delle amministrazioni comunali.

Art. 9. Inerzia del Presidente dell'Assemblea

1. In caso di inerzia manifesta del Presidente dell'Assemblea nella convocazione delle sedute, lo stesso potrà essere sostituito da uno dei Sindaci dei Comuni firmatari dell'Accordo territoriale del Distretto Biologico Valli senesi, previa formale diffida ad adempiere.

Art. 10. Segretario dell'Assemblea

1. Il Segretario dell'Assemblea ha il compito di:
 - redigere i verbali dell'Assemblea;
 - tenere aggiornato il registro dei componenti dell'Assemblea previsto all'articolo 3 del presente regolamento e aggiornare il diritto di voto per singolo componente di ogni categoria;
 - assicurarsi della regolare trasmissione delle informazioni ai componenti anche mediante invio della documentazione approvata e da approvare da parte dell'Assemblea.
2. Il Segretario deve inoltre supportare il Presidente nel:
 - garantire la circolazione delle informazioni nel Distretto Biologico Valli senesi;
 - garantire la possibilità di accesso agli atti dei componenti e loro delegati;
 - conservare il registro dei verbali e la documentazione inerente ciascuna adunanza.

Art. 11. Sede delle adunanze

1. L'Assemblea nella sua prima seduta individua la sua sede legale e la sede abituale delle adunanze, che può essere variata dal Presidente dell'Assemblea per rispondere a specifiche esigenze. Possono essere previste sedi secondarie anche per singole riunioni. Le sedute dell'Assemblea possono svolgersi sia in presenza che da remoto o in modalità mista.

Titolo 4. FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEL DISTRETTO BIOLOGICO DELLE VALLI SENESI

Art. 12. Adunanze

1. Le adunanze si tengono almeno una volta l'anno per gli adempimenti previsti dall'art. 1 del presente Regolamento e ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
2. Le adunanze, in riferimento alle materie da trattare, quando si ravvisi che ciò serve allo scopo di favorire i processi di partecipazione e concertazione all'interno del Distretto Biologico Valli senesi, secondo il giudizio del Presidente dell'Assemblea o su richiesta motivata di un quinto dei componenti, possono tenersi in forma aperta ad altri soggetti che possono portare il loro contributo di conoscenze, opinioni o segnalare nuove istanze (ad esempio esperti, studiosi, rappresentanti della Regione o parlamentari, gruppi di cittadini attraverso loro rappresentanze).

Art. 13. Potere di iniziativa

1. Ciascun membro dell'Assemblea ha facoltà di presentare proposte di deliberazioni nelle materie rientranti nelle competenze dell'Assemblea individuate dalla Legge Regionale 51/2019 e richiamate all'art. 1 del presente Regolamento, o proposte di approfondimento da realizzare a supporto delle attività da svolgere.
2. Le proposte devono essere formulate per iscritto, accompagnate da una relazione illustrativa, e inviate al Presidente dell'Assemblea, il quale le inserirà nell'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, indicando anche il soggetto o i soggetti proponenti.

Art. 14. Convocazione dell'Assemblea

1. La convocazione contiene il luogo, la data e l'ora della convocazione e l'ordine delle materie da trattare.
2. L'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo PEC a tutti gli aderenti e al Presidente dell'Assemblea 10 giorni prima della data stabilita per la convocazione, unitamente alla documentazione utile per argomentare le deliberazioni da assumere. In caso di urgenza tale termine può essere dimezzato.
3. La convocazione deve essere disposta entro un termine ragionevole e comunque non oltre 20 giorni, quando la stessa venga richiesta da almeno un quarto dei componenti sulle materie di competenza

dell'Assemblea

Art. 15. Svolgimento delle adunanze

1. A ciascun componente dell'Assemblea deve essere assicurata la possibilità di esprimersi liberamente, sebbene entro i limiti di tempo stabiliti dal Presidente per la durata degli interventi.
2. Quando l'Assemblea debba deliberare in merito all'approvazione del progetto economico territoriale integrato del Distretto Biologico Valli senesi, o al monitoraggio della sua attuazione, gli interventi non sono soggetti a limiti di tempo.
3. A ciascun componente spetta 1 (uno) voto percentuale pari al totale attribuito alla categoria di appartenenza articolo 3 del regolamento diviso il numero dei suoi componenti.

Art. 16. Deliberazioni

1. Le decisioni dell'Assemblea vengono assunte a maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea può deliberare con il voto favorevole dei 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto sui seguenti argomenti:
 - Modifiche all'accordo di Distretto;
 - Modifiche del presente Regolamento;
 - Approvazione e/o modifiche del progetto economico territoriale;
 - Proposta di revoca del riconoscimento del Distretto.

Art. 17. Verbale

1. Il verbale dovrà contenere l'elenco dei presenti, degli assenti giustificati e degli assenti ingiustificati, dovrà riportare una chiara e fedele sintesi degli interventi e delle deliberazioni assunte. È redatto dal Segretario dell'Assemblea, è letto e approvato al termine della seduta e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18. Approvazione e monitoraggio dell'attuazione del progetto economico territoriale

1. Il Presidente è tenuto a presentare all'Assemblea le eventuali proposte di modifica del progetto economico territoriale, il monitoraggio degli obiettivi raggiunti e la relazione annuale predisposti dal Soggetto Referente e accogliere le osservazioni proposte dall'Assemblea in sede di approvazione.

Art. 19. Proposta di revoca del riconoscimento di Distretto

1. Qualora si verificano una o più delle condizioni previste dall'art. 12 dell'Accordo del Distretto Biologico Valli senesi il Presidente dell'Assemblea pone la materia all'ordine del giorno dell'Assemblea da convocare tempestivamente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea comunicare alla Regione Toscana la delibera di proposta di revoca del riconoscimento di Distretto e prendere atto della conseguente decisione della Regione Toscana. Gli atti dovranno essere conservati per i successivi cinque anni.

Titolo 5. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20. Entrata in vigore e diffusione

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte dell'Assemblea del Distretto Biologico delle Valli Senesi.
2. È compito del Presidente trasmettere tempestivamente a ciascun aderente copia del presente Regolamento e delle sue eventuali successive modificazioni.